Decreto ingiuntivo su fattura elettronica. Ammesso perché il documento e i relativi registri sono documenti informatici autentici e immodificabili



Le fatture elettroniche sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi le ha emesse. Esse devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c. te). Questo è quanto deciso dal tribunale di Verona, il 29 novembre 2019 **(di seguito il testo del provvedimento).**

Vedi anche, Tribunale di Padova dell'8 agosto 2019 per un decreto ingiuntivo emesso su fatture elettroniche allegate e scaricate dall'area riservata del creditore presso il sistema SDI e allegate al ricorso in formato .xml, senza alcuna attestazione ulteriore.

Diff.: Tribunale Vicenza, 25 Ottobre 2019. Est. Genovese.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

OGGETTO: PROCEDIMENTI SOMMARI – D'ingiunzione – Condizioni di ammissibilità – Prova scritta del diritto fatto valere dal creditore – Fatture elettroniche – Titolo idoneo ai fini dell'emissione del decreto – Configurabilità – Ragioni – Produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c. – Necessità – Esclusione – Artt. 633 e 634 cod. proc. civ – Articolo 1, comma 1, lettera *i), quinquies*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

R.G. 10221/2019

Il Giudice dott. Massimo Vaccari,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da A. S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO (C.F. –)

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. atteso che ricorrente ha dimesso quale prova scritta del credito ingiunto, relativo a prestazione

di servizi, delle fatture elettroniche in formato "*.xml*" ed esse devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.;

che a tale conclusione si perviene considerando che, nel Provvedimento n. 89757/2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che: «*La fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento*» (*n.d.r. punto 1.3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018),* nonché che: «*Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4*», *cd. ricevuta di scarto (n.d.r. punto 26 del Provvedimento prot. n. 89757/2018).*

Che, ancora deve evidenziarsi che l'art. 1, comma 1, lettera *l)*, *quinquies* (titolato: «*Definizioni*») del D.Lgs. n.82/2005 così come aggiornato e recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*» (CAD), stabilisce, testualmente, che: «1. *Ai fini del presente codice si intende per […] i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario*»;

che, pertanto, **il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili**, che non sono semplici "copie informatiche

di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate;

che proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-*ter*, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicchè per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare;

considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione *ex* art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE A

B S.R.L. , C.F. (–)

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:

1. la somma di euro 24372,88;

2. gli interessi come da domanda;

3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in euro 828,00 per compenso, oltre rimborso I.V.A. (se dovuta) e c.p.a.;

AVVERTE

il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.

AUTORIZZA IN MANCANZA DEL DISPOSTO PAGAMENTO LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO

Verona, 29 novembre 2019

Il Giudice
dott. Massimo Vaccari